

Sent. n. 104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle

pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79930 del registro di

Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. XX (c.f.

omissis), n.q. di amministratore di sostegno

e nell'interesse del sig. YY (c.f.

omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Quaglieri (c.f. QGLFNC74M17E340M),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia

Incletolli (c.f. NCLFLV62T42H501M);

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 12 febbraio 2025, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima,
l'avv. Francesco Quagliari per il ricorrente e l'avv.
Flavia Incletolli per l'Inps.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 10 marzo 2023 il sig. XX,
quale amministratore di sostegno del sig. YY,
chiedeva di accertare il diritto del sig.
YY al riconoscimento della pensione di
reversibilità n. 01355371, cat. FS, riliquidata per
variazione nella misura intera pari al 70 per cento,
per morte del contitolare, quale unico titolare, con
condanna dell'Inps al pagamento dei ratei maturati e
maturandi.

Rappresentava che il sig. YY era affetto
da "oligofrenia di grado medio-grave con notevoli
limitazioni dell'autosufficienza e della vita di
relazione; povertà ideativa, infantilismo,
rallentamento ideo-motorio; riferisce sofferenza
perinatale a seguito di parto distocico" e che per
tali patologie era stato riconosciuto invalido con
totale e permanente inabilità lavorativa al 100 per
cento e con necessità di assistenza continua non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della

vita. Il medesimo era titolare della pensione di reversibilità pro quota quale contitolare con la madre superstite. A seguito del decesso della madre nel gennaio 2021, il 1° febbraio 2021 presentava all'Inps domanda di ricostituzione di pensione per variazione. L'Inps, con comunicazione del 19 aprile 2021, non accoglieva la domanda per il seguente motivo "la pensione risulta eliminata per decesso del coniuge. Il sig. omissis non risulta inserito nella pensione come soggetto inabile".

In data 11 novembre 2021 presentava ricorso amministrativo, insistendo per la liquidazione dell'istanza. L'Istituto non dava alcun riscontro. Previa autorizzazione del Tribunale di Roma, il sig. XX presentava dunque il presente ricorso, chiedendo di accertare il diritto dell'istante a vedersi ricostituire la pensione, già in godimento, per variazione, essendo intervenuto il decesso del contitolare nel gennaio 2021. Sottolineava che l'interessato era già titolare della pensione di reversibilità del padre dante causa, in quanto al momento del decesso del padre nel 1987 si trovava in possesso delle condizioni AL TAL FINE previste dalla norma, in quanto soggetto maggiorenne totalmente

inabile al lavoro e a carico del genitore deceduto.

Richiamava la disciplina, la prassi applicativa e la giurisprudenza relative alla rideterminazione dell'importo della pensione in caso di cessazione del diritto da parte di uno dei contitolari.

In via istruttoria chiedeva la nomina di CTU contabile.

2. All'esito dell'udienza dell'8 novembre 2023 questa Sezione, rilevata la mancata costituzione dell'Inps nonostante la regolare evocazione in giudizio, con ordinanza n. 170/2023 onerava l'Istituto di trasmettere copia del fascicolo amministrativo, già richiesto con il decreto di fissazione dell'udienza, nonché una dettagliata e documentata relazione in ordine alle vicende di causa, fissando per la trattazione l'udienza del 10 luglio 2024, poi rinviata al 17 luglio 2024.

3. All'esito dell'udienza del 17 luglio 2024, rilevato il mancato adempimento all'ordinanza n. 170/2023, questa Sezione disponeva il rinvio dell'udienza all'11 settembre 2024, al fine di consentire all'Istituto resistente di adempiere a quanto richiesto.

4. Con memoria del 27 agosto 2024 l'Inps si costituiva

in giudizio, rappresentando che il ricorrente risultava titolare della pensione di reversibilità con decorrenza dicembre 1987, quale unico intestatario della stessa, liquidata con sigla C (coniuge) e non I (figlio inabile). A sua volta la madre risultava unica titolare di pensione di reversibilità con la medesima decorrenza. Dunque, l'importo della pensione in titolarità al ricorrente non era cambiato in seguito al decesso della madre. Rappresentava altresì che, allo stato, non era possibile determinare l'importo esatto della quota di spettanza del figlio inabile e che il competente ufficio si sarebbe adoperato per segnalare l'anomalia.

L'Istituto chiedeva dunque un breve rinvio per procedere alla sistemazione della posizione.

5. A seguito di rinvio a nuovo ruolo per assegnazione ad altro magistrato, l'udienza veniva fissata al 12 febbraio 2025.

6. Con memoria del 26 settembre 2024, l'Inps comunicava che la competente sede aveva liquidato ex novo la prestazione al sig. YY, attribuendo il corretto status di figlio inabile, segnalando che dagli arretrati, relativi al periodo

da febbraio 2021 a settembre 2024, erano state trattenute le quote già corrisposte al ricorrente per la pensione in godimento. Allegava il relativo provvedimento di liquidazione.

Chiedeva quindi di dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

7. All'udienza del 12 febbraio 2025, come da verbale, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della controparte. L'Inps ha confermato la medesima richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del sig. YY alla riliquidazione della pensione di reversibilità per variazione, quale unico titolare per morte del contitolare, con pagamento dei ratei maturati e maturandi.

2. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, ha

chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio ha provveduto alla richiesta riliquidazione e al pagamento degli arretrati dovuti e dei relativi accessori.

Il ricorrente, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese dell'Inps.

Stante la concorde richiesta delle parti in considerazione della soddisfazione del sotteso interesse, sussistono i presupposti perché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Considerato che l'adempimento dell'Istituto previdenziale è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, sulla base del principio della soccombenza virtuale l'Inps deve essere condannato al pagamento delle spese di lite. Tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle fasi in cui si è svolto il giudizio, le spese si liquidano in via forfettaria nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi
dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva,
respinta ogni contraria eccezione o deduzione,
dichiara la cessata materia del contendere.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite a
favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00
(cinquecento/00), oltre accessori come per legge
Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52,
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali", a tutela
della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio
che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei
riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti
nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 12 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA